Comune di Montescudo

Provincia di Rimini

I.U.C.-TASI

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.35 del 28/07/2014

INDICE

Art. 1 – Istituzione della tassa annuale
Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione del regolamento
Art. 3 – Soggetto attivo
Art. 4 – Presupposto d'imposta
Art. 5 – Soggetto passivo
Art. 6 – Specifiche fattispecie
Art. 7 – Base imponibile
Art. 8 – Decorrenza del tributo
Art. 9 – Aliquote
Art. 10 – Detrazione per abitazione principale
Art. 11 – Riduzioni
Art. 12 – Dichiarazione
Art. 13 – Versamenti
Art. 14 – Compensazioni
Art. 15 – Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso
Art. 16 – Attività di controllo
Art. 17 – Sanzioni
Art. 18 – Rimborsi
Art. 19 – Riscossione coattiva
Art. 20 – Clausola di adeguamento e di rinvio

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI **(TASI)**

Art. 1
Istituzione della tassa annuale

1. In applicazione alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014. Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

3. Con il presente regolamento si provvede a disciplinare la I.U.C. riferita alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Art. 2
Oggetto del Regolamento

1 Il presente regolamento, approvato in conformità alla potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., disciplina la componente dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI), istituita con legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La disciplina riportata è adottata in ragione della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dal precitato articolo 52 del D.Lg.s n. 446/97, come confermata dall'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013 ed in conformità alle disposizioni dell'art. 1, commi da 161 a 170 della Legge n. 296/2006 e della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia, unitamente alle disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 3
Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4
Presupposto d'imposta

1. Sono assoggettati al tributo tutti gli immobili ubicati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente specificate nella normativa di riferimento.

2. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.

3. Sono assoggettate alla TASI anche le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, così come individuate dalle disposizioni normative in materia di IMU.

4. Sono pertanto esclusi dalla tassa sui servizi indivisibili i terreni agricoli e le fattispecie espressamente indicate dalla normativa di riferimento.

Art. 5
Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della TASI è chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati ed aree edificabili con aventi autonomo identificativo catastale.

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore.

3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In tal caso ogni possessore ed ogni detentore esegue il versamento della TASI in proporzione alla propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area.

4. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, stabilita con apposita delibera di Consiglio Comunale con quale si provvede altresì all'approvazione delle aliquote da applicare. La restante parte è dovuta dal possessore.

5. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 6
Specifiche fattispecie

1. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune, mentre per i locali in uso esclusivo la tassa resta a carico dei singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7
Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista dalla normativa disciplinante l'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 e s.m.i.. Tale valore è determinato assumendo la rendita catastale del fabbricato assoggettato alla TASI, opportunamente rivalutato e moltiplicato per i coefficienti corrispondenti fissati dal legislatore ai fini IMU. Alla base imponibile così determinata è applicata l'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale per lo specifico immobile.

2. Per la determinazione della base imponibile TASI delle aree fabbricabili, calcolata in conformità dei criteri dettati dall'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/92, viene fatto rinvio al vigente regolamento per la determinazione della componente IMU, che consente di individuare i valori venali di riferimento.

3. Le agevolazioni previste nel regolamento per l'applicazione della I.U.C.-IMU non sono applicabili alla I.U.C.-TASI se non espressamente indicate nel presente regolamento.

Art. 8
Decorrenza del tributo

1. L'ammontare del tributo dovuto è calcolato in proporzione ai mesi in cui si verificano i presupposti dello stesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

2. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 9
Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote con deliberazione adottata entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed hanno efficacia dal 1° gennaio anche qualora l'approvazione intervenga successivamente a tale data. Con la medesima delibera può essere approvato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. La misura delle aliquote va deliberata avendo riguardo al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Art. 10
Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui al precedente articolo, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione della stessa.

2. La misura della detrazione può essere anche differenziata in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo (ISEE) e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 11
Riduzioni

1. In osservanza alle disposizioni normative in materia di I.U.C., riferite alla componente TASI, il Comune, con la medesima delibera di Consiglio Comunale che approva le aliquote può prevedere specifiche riduzioni, così come indicato all'articolo 1, commi 679 e 682, della Legge n. 147/2013.

2. In particolare i criteri da adottare son quelli individuati all'art. 1, comma 679 delle Legge n. 147/2013.

Art. 12
Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 5 devono presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione o è intervenuta successiva modifica in relazione ai fabbricati ed alle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.

4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.

5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 13
Versamenti

1. Il versamento del tributo dovuto è effettuato con modello di delega F24 o mediante l'apposito bollettino di conto corrente postale approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Per l'anno d'imposta 2014 il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo in due rate, al 16 giugno ed al 16 dicembre dell'anno d'imposta, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011, come indicato all'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013.

4. Il contribuente ha comunque la possibilità di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a euro 5,00, riferito a quanto complessivamente dovuto per l'intero anno.

6. Sono fatte salve le specifiche disposizioni per l'anno 2014.

Art. 14
Compensazioni

1. Qualora le somme a titolo di tributo sui servizi indivisibili siano versate da un contitolare anche per conto degli altri, l'ammontare riscosso viene considerato regolarmente seguito, purché venga presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta, con rinuncia al diritto di rimborso.

Art. 15
Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso

1. Al fine di contenere il contenzioso tributario vengono adottate le disposizioni relative all'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante le specifiche norme circa l'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 16
Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 147/2013, nonché dalle disposizioni dettate dalla Legge n. 296/2006.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il predetto funzionario può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 17
Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 5,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 18
Rimborsi

1. Qualora siano state versate somme non dovute o superiori all'ammontare dovuto, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso e nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

3. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 5,00.

Art. 19
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

2. Con apposita delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 5,00.

Art. 20
Clausola di adeguamento e di rinvio

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dall'art. 1, comma 639 e ss. della Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo sui servizi indivisibili (TASI).